CAMERA DEI DEPUTATI N. 5274-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

presentata alla Presidenza il 7 aprile 1999

(Relatore: **PEZZONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 settembre 1998 (v. stampato Senato n. 3391)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Disposizioni in materia di finanziamenti del Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da università e da organizzazioni non governative

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 1° ottobre 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge mira a tutelare alcune delle categorie di soggetti colpiti dal divieto per le Amministrazioni pubbliche di concedere anticipazioni del prezzo di contratti o forniture abrogando espressamente le disposizioni speciali in contrasto con tale divieto. Come si evince dalla relazione introduttiva del Governo, le suddette categorie sono meritevoli di particolare attenzione in ragione dell'importanza del loro ruolo nella politica di cooperazione e della loro impossibilità di accedere al credito bancario; a tal fine il disegno di legge introduce un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 5 del decreto legge n. 79 del 1997 convertito in legge n. 140 del 1997, che reca una deroga al divieto contenuto al comma 1 dello stesso articolo.

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, è stato licenziato dalla Commissione senza modificazioni.

1. *Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.*

Il disegno di legge individua, come soggetti beneficiari della deroga al divieto di anticipazioni, le università e le organizzazioni non governative, che sono due dei soggetti a cui la legge n. 49 del 1987 sulla cooperazione allo sviluppo ed il relativo regolamento di attuazione decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 1988 affidano l'attuazione dei progetti di cooperazione a dono. L'articolato, peraltro, richiama esplicitamente gli articoli 7 e 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica, nei quali sono elencati, oltre alle università ed alle organizzazioni non governative, anche altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici, regioni, province autonome e enti locali, enti legalmente riconosciuti e senza fine di lucro, enti ed organismi specializzati.

2. *Istruttoria legislativa svolta.*

2.1 Pareri espressi.

Il testo del disegno di legge è stato trasmesso alle Commissioni I, V e VII che hanno espresso i pareri di competenza. Le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Cultura hanno espresso parere favorevole.

3. *Contenuto dell'articolato.*

La deroga introdotta dal disegno di legge in esame, che si compone di un unico articolo, riguarda i finanziamenti erogati dal Ministero degli affari esteri alle università ed alle organizzazioni non governative che operano nel settore della cooperazione allo sviluppo, alle quali potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore del progetto nel primo anno, e del 40 per cento negli anni successivi.

PEZZONI, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5274,

rilevata l'opportunità di chiarire il riferimento all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, che viene fatto salvo ai fini dell'applicazione della norma,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione cultura scienza e istruzione,

esaminato il disegno di legge in oggetto, recante « Disposizioni in materia di finanziamenti del Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da università e da organizzazioni non governative »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per cento negli anni successivi ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.